

Rischi idrogeologici

I presidenti di Regione sono sempre commissari

Guglielmo Saporito

Termina questo mese l'attività dei commissari straordinari per il **rischio idrogeologico**. Subentrano i presidenti delle Regioni. Le situazioni a più elevato rischio restano quelle individuate dal ministero dell'Ambiente, sentiti Autorità di bacino e Protezione civile.

I commissari provvedono a interventi di mitigazione del rischio idraulico e di frana e di difesa della costa, sia con nuove opere sia con manutenzione ordinaria e straordinaria. Si avvalgono degli uffici del ministero dell'Ambiente, di società specializzate a totale capitale pubblico, di strutture ed uffici di Stato, Regioni ed enti locali, delle università e delle aziende pubbliche di servizi.

Si tratta in genere di seguire gli interventi con sopralluoghi, ordinanze, progettazione, atti di gara, direzione lavori, pagamenti e collaudi. Per le procedure in corso, i commis-

sari hanno un limite massimo di ulteriori 15 giorni. Il presidente della Regione non percepirà alcun compenso per le funzioni di commissario straordinario; per evitare ritardi, si prevede che in caso di dimissioni o impedimento sia nominato un commissario ad acta.

Ai presidenti delle Regioni si concedono 30 giorni per operare sul programma di interventi contro il dissesto idrogeologico, finalizzare le risorse disponibili sugli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo ed informare il Cipe. Errori od omissioni circa i bandi di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 comporteranno la revoca del finanziamento.

Il presidente della Regione ha poteri di sostituzione e di deroga (articolo 17 del Dl 195/1990) ed emana atti e provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche, con specifico onere di rispetta-

re gli obblighi internazionali e quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (in particolare in tema di appalti). I provvedimenti emanati dal presidente della Regione sostituiscono visti, pareri, autorizzazioni e nulla osta, tranne quelli di competenza del ministero dei Beni e attività culturali (Dlgs 42/2004). Tali ultimi provvedimenti vanno emessi entro 30 giorni, decorsi i quali il presidente della Regione procede comunque alla conclusione del procedimento.

Altre novità riguardano il Dl 136/2013 e cioè i terreni della Regione Campania soggetti ad indagini in quanto destinati all'agricoltura. Si individua in particolare un ordine di priorità per i terreni che sono collocati nelle classi di rischio più elevate sulla base delle indagini: su questi terreni si interverrà entro 90 giorni mentre per i restanti terreni il termine è di 180 giorni.

Si prevede che possa essere

disposto, durante lo svolgimento delle indagini e fino alla loro conclusione, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevate, utilizzando il principio di precauzione desunto dall'articolo 7 del regolamento dell'Unione europea 178 del 2002. È poi previsto che le indagini possano essere estese a terreni agricoli sui quali gravi un segreto giudiziario o che siano oggetto di versamenti resi noti successivamente alla chiusura di indagini.

Infine, nella concessione di contributi e finanziamenti comunitari è attribuita priorità agli investimenti in infrastrutture di irrigazione e bonifica che sostituiscano il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.

